

# “La catarsi dei magistrati non è nell’art. 68”, scrive Finocchiaro

Al direttore - Riprendo volentieri il suo articolo del 16 febbraio, “Cancellare Tangentopoli”. La riforma della seconda parte dell’art. 68 della Costituzione fu, per quanto mi riguarda, non frutto di una “confidenza” con i magistrati di Mani Pulite, quanto piuttosto il risultato di valutazioni politiche sulla stretta aderenza alla Costituzione, di una lettura storicamente avvertita del testo della Carta, e della esperienza parlamentare in Giunta per le Autorizzazioni a procedere.

Ho sottolineato che la riforma riguardò solo la seconda parte dell’art. 68 perché risulti chiaro che essa non scalfì lo spazio di immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della funzione parlamentare. La riforma consistette dunque nell’abolire la necessità dell’autorizzazione nel caso in cui si procedesse per reati “comuni”, che cioè non riguardassero la libertà di esercizio della funzione parlamentare. Questa libertà è stata, sin dai lavori della Costituente che sarebbe assai bene rileggere, l’oggetto della tutela dell’art. 68 nella sua formulazione originaria. Una tutela che non è prerogativa del singolo parlamentare, bensì del Parlamento. Ancora oggi, infatti, nel testo riformato, l’arresto del parlamentare è sottoposto ad autorizzazione a procedere anche se la magistratura procede per un reato “comune”, e questo perché ciò che è oggetto di tutela è l’integrità delle Camere nella loro composizione. Se la ma-

gistratura poi si discosta dal dettato costituzionale, ad esempio procedendo per un reato “politico”, o procedendo ad arresti o perquisizioni o intercettazioni fuori dalla regola costituzionale, a sollevare il conflitto di attribuzione tra i poteri possono essere solo le Camere, non il singolo parlamentare.

Ma allora perché i costituenti prevedono l’autorizzazione a procedere per sottoporre i parlamentari a procedimento penale, anche per reati comuni? Entra qui in gioco quella valutazione storica di cui parlavo prima: la Costituzione viene redatta in una fase in cui gravemente persiste l’ombra del ventennio fascista, della mortificazione e poi chiusura del Parlamento, delle persecuzioni politiche, dell’attacco a partiti, sindacati e stampa non allineati con il regime. Il libero esercizio della funzione parlamentare viene dunque difeso in un contesto in cui l’indipendenza della magistratura vede la sua prima proclamazione con il testo dell’art. 104 della Costituzione, ma la tradizionale soggezione al potere politico ancora segna i suoi organigrammi, e anche la sua giurisprudenza. Il Csm, previsto in Costituzione a tutela dell’indipendenza della magistratura, viene insediato nel 1959. La Corte costituzionale nel 1953.

Ragioni più che sufficienti, dunque in quel contesto storico.

Nel 1993 lo scenario è un altro. L’indipendenza e autonomia della magistratura e la separazione da-

gli altri poteri dello stato sono un fatto. Così come fatti sono gli arbitri nelle concessioni di autorizzazioni a procedere. Troppo spesso l’autorizzazione a procedere viene negata per garantire l’impunità del singolo, non la libertà di esercizio della funzione parlamentare. Questo chiama necessariamente in causa il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, asse fondamentale dell’impianto costituzionale.

La riforma, quindi, preserva quella libertà e s’impone come limite alla disuguaglianza. Anche queste sono ragioni sufficienti.

Quella riforma però aveva bisogno di vivere in un contesto segnato da forza e autorevolezza della politica, consapevole del proprio ruolo e della dignità della propria funzione nazionale, capace di smantellare sistemi di finanziamento illecito difendendo autonomia e qualità della politica. Non fu così. Il piano si inclinò. Di fronte all’attacco giudiziario ci si ritrasse in difensiva o si pensò che qualcun altro potesse sporcarsi le mani facendo pulizia in campo avverso. I media percorsero lo stesso tragico errore di assecondare ed enfatizzare anziché controllare. Qualcuno pensò che nella incertezza della politica poteri economici potessero guidare in proprio il paese e l’opinione pubblica fu accarezzata nel verso del pelo pensando che questo facesse acquistare consenso. Si rinunciò a esercitare egemonia altrà. Quello che saltò fu il limite che separa

l’ambito dei poteri, fondamento di ogni sistema democratico. Quello che si spostò di luogo fu il senso di onnipotenza, che era stato proprio di una gran parte del sistema politico di maggioranza tradizionale e che prese piede in un pezzo della magistratura.

Basterà ripristinare il testo originario dell’art. 68 della Costituzione per mettere le cose al loro posto? Non credo proprio. Innanzitutto perché, quando ci sono, gli eccessi e le disfunzioni della magistratura penale, specie iniqua, non riguardano solo la politica ma il paese intero, i suoi cittadini, i funzionari dello stato, il mondo delle imprese.

Francamente poi mi pare difficile che la catarsi possa stare in quella norma, così come la separazione dei poteri non sta solo nella previsione costituzionale. Sta nella ricostruzione difficile dell’autorevolezza della politica e della sua dignità, nel saperla opera collettiva, nella qualità e disinteresse personale delle sue classi dirigenti, nella paziente opera di ricostruzione di nessi tra istituzioni e paese, nella forza di non assecondare soltanto l’opinione corrente ma di fare senso comune, insieme senso del limite e affermazione di prerogative, anche se questo non suscita applausi a scena aperta nell’affrontare riforme difficili e necessarie senza tremare, sta nel difendere principi assumendosene la responsabilità. Fuori da questo non credo ci sia via d’uscita.

Anna Finocchiaro

## Violante: “Un referendum per rimarginare ferite aperte 30 anni fa”

(segue dalla prima pagina)

Trent’anni dopo Tangentopoli si può dire che il problema principale che esiste nel rapporto tra potere giudiziario e potere legislativo siano, più che le porte girevoli, i poteri eccessivi attribuiti ai magistrati che consentono di trasformare l’azione penale in una forma di lotta politica? “Io credo ci sia un problema vero legato a una sovranità che la politica dovrebbe recuperare, ristabilendo confini netti tra potere giudiziario e potere politico. Esistono sempre ipotesi di reato al di fuori del codice penale, alcune delle quali hanno oggettivamente un perimetro evanescente, come per esempio il traffico di influenze; io credo che in un sistema come questo bisogna denunciare e correggere alcune storture evidenti. Una di queste coincide con un meccanismo perverso che la politica ha messo nelle mani della magistratura: miscelare le ipotesi di reato incerte con l’azione penale obbligatoria. Un mix che offre ai magistrati la possibilità di utilizzare ipotesi reati evanescenti per concentrarsi più sulle persone da indagare che sui reati da dimostrare. Funziona così: si usa un’ipotesi di reato non ben limitata, si apre un’indagine su una persona, si cerca tutto ciò che in una persona possa essere

considerato rilevante dal punto di vista della morale oltre che del penale e si usa il circo mediatico per dare legittimità alla propria azione”.

Possiamo dire, trent’anni dopo Tangentopoli, che uno degli effetti negativi generati dalla trasformazione dei magistrati in custodi del codice morale oltre che del codice penale sia stato quello di aver fortemente contribuito a quella mediatizzazione del processo penale? “Non c’è dubbio, con il concorso ‘esterno’ dei mezzi di comunicazione. Al giudice è stato affidato lo scopo di ripulire moralmente la società prima ancora che dal punto di vista criminale. I documenti che fuoriescono dalle procure anzitempo e che permettono di screditare una persona sulla base di elementi penalmente irrilevanti fa parte purtroppo di questa confusione: mescolare morale e penale. Ed essendo diventato sfumato il confine tra morale e penale alla fine il tema della lotta contro ciò che non è morale diventa uno strumento utile per l’attività dei magistrati che si sentono in dovere di dover accertare l’indegnità morale nella società. Anche se oggi, se me lo concede, la situazione è diversa rispetto a trent’anni fa. E direi che è persino più grave. Ricorda

cosa facevano trent’anni fa i suoi colleghi?”. Aiuti lei a ricordarlo a chi, come chi scrive, trent’anni fa aveva nove anni. “I giornalisti, all’epoca, si mettevano insieme, lavoravano in pool, e decidevano cosa pubblicare e cosa no. Fungevano da ufficio stampa della procura. E tutti scrivevano la stessa cosa per evitare di prendere un buco. Oggi la questione mi sembra molto diversa. Non c’è più un pool di giornalisti, almeno non mi pare che ci sia, ma ci sono alcuni organi di stampa che vengono favoriti nelle fughe di notizie. E il giornalismo di reportage ha contribuito a cronicizzare una deriva potenzialmente non strutturale che si andò a definire ai tempi di Tangentopoli”.

I cinque referendum sulla giustizia approvati ieri dalla Corte costituzionale possono aiutare la politica a ridefinire i giusti confini tra potere legislativo e potere giudiziario? “Per ristabilire i giusti confini occorrerebbe intervenire prima di tutto su due fronti: ordinamento giudiziario e ordinamento penale. Senza entrare troppo nei tecnicismi, sul primo punto credo sia fondamentale costituire un’Alta corte, composta da personalità con le stesse caratteristiche dei componenti della Corte costituzionale, che sia giudice di ri-

corso nei confronti delle decisioni disciplinari e amministrative del Csm, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e di quella contabile. Sul secondo punto ci sono molte iniziative che si potrebbero promuovere, alcune delle quali sono già al vaglio del Parlamento. E onestamente una campagna seria, non populista e nel merito sui referendum sulla giustizia possa contribuire a ridefinire l’equilibrio. La distinzione delle funzioni mi sembra un quesito innocuo. L’abolizione della legge Severino nata in tempi diversi da questo, non mi sembra possa essere un danno perché oggi gli effetti di quella legge finiscono sulle spalle degli esasperati amministratori locali. E’ tempo di riequilibrio. E un referendum, se non usato in modo improprio, può spingere la politica a rimarginare una ferita aperta in modo doloroso trent’anni fa”. Trent’anni dopo possiamo dire che non sarebbe un scandalo rivedere la riforma dell’articolo 68 riavvicinando il processo che regola l’autorizzazione a procedere a quanto stabilito dai padri costituenti? “I problemi, come accennato, non si risolvono garantendo l’impunità; occorre invece responsabilità, ma su entrambi i fronti, politici e magistrati”.